

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4368

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SANTULLI**

Disciplina della professione di educatore fisico e sportivo

Presentata l'8 ottobre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede una disciplina organica della professione di educatore fisico e sportivo. Oggi, infatti, nel nostro Paese non esiste una normativa che disciplini in modo dettagliato i requisiti per accedere alla professione di educatore fisico e sportivo. È necessario, pertanto, prevedere delle specifiche norme che consentano di introdurre dei requisiti precisi per l'ammissione all'esame di Stato ed una regolamentazione complessiva ed organica della professione di educatore fisico e sportivo. Si tratta, in sostanza, di colmare un vuoto normativo e di evitare che si diffonda ulteriormente la pratica dell'educazione fisica e sportiva da parte di chi non ne ha specifica competenza, il che ha provocato danni a carico di coloro che frequentano queste attività. Tali danni possono essere anche gravi, soprattutto se riguardano le attività fisiche e sportive dei

più giovani. Per queste precise ragioni, si propone l'istituzione di un apposito albo diretto, in via assolutamente prioritaria, a tutelare la salute dei cittadini che decidono di svolgere attività fisiche e sportive. L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce che può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi ha conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione ed è iscritto in un apposito albo. L'articolo 2 disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di Stato. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato è necessario possedere i requisiti di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge. L'articolo 3 prevede che i soggetti ammessi a sostenere l'esame di Stato siano i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, i laureati in scienze motorie e sportive ed i tecnici federali, già inquadrati da almeno un triennio nel massimo livello del settore tecnico delle federazioni

sportive riconosciute dal CONI ed in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. L'articolo 4 disciplina l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo, comprendendo le attività che può esercitare l'educatore fisico e sportivo. L'articolo 5 prevede la costituzione, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di albi professionali degli educatori fisici e sportivi. L'articolo 6 prevede che per essere iscritti agli albi professionali è necessario: *a)* essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità; *b)* non avere riportato con-

danne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione; *c)* essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; inoltre l'iscrizione non preclude l'esercizio della professione nell'ambito territoriale di altre regioni o province autonome. L'articolo 7 disciplina le modalità di iscrizione all'albo che vengono previste dalle regioni nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo articolo 7. L'articolo 8 prevede la nomina di un commissario straordinario da parte del presidente di ciascuna regione che provvede alla formazione del primo albo professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ammissione all'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo).

1. Può esercitare la professione di educatore fisico e sportivo chi, ammesso all'esame di Stato di cui all'articolo 2, ha conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione ed è iscritto all'apposito albo.

ART. 2.

(Esame di Stato).

1. L'esame di Stato per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ed è disciplinato con apposito decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Requisiti per l'ammissione all'esame di Stato).

1. Sono ammessi all'esame di Stato di cui all'articolo 2 i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica, i laureati in scienze motorie e sportive e i tecnici federali già inquadrati da almeno un triennio nel massimo livello del settore tecnico delle federazioni sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale

italiano (CONI), in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

ART. 4.

(Esercizio della professione di educatore fisico e sportivo).

1. Ferme restando le attribuzioni professionali degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente l'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo comprende lo studio, la ricerca, la sperimentazione, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti di carattere cinesiologico nonché di interventi individuali e collettivi al fine di educare, prevenire, rieducare, formare, salvaguardare e migliorare la condizione psico-fisica del cittadino inserito negli organismi scolastici, socio-sanitari, sportivi, del tempo libero e ricreativi, per mezzo del movimento razionale, ludico motorio, formativo di base, compensativo e riabilitativo, sportivo e socio-ricreativo.

2. L'esercizio della professione di educatore fisico e sportivo è inoltre condizione per la direzione, il coordinamento, la progettazione delle attività di cui al comma 1 destinate ai cittadini, previste da enti ed istituzioni pubbliche e private.

3. Restano inalterate le funzioni del CONI e delle Federazioni sportive nazionali relative alla formazione dei quadri tecnici e sportivi dell'organizzazione sportiva.

ART. 5.

(Albi professionali).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti, in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, gli albi professionali degli educatori fisici e sportivi, di seguito denominati « albi ».

ART. 6.

(Condizioni per l'iscrizione agli albi).

1. Per essere iscritto all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste un trattamento di reciprocità;

b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione.

2. L'iscrizione ad un albo non preclude l'esercizio della professione nell'ambito territoriale di altre regioni o province autonome.

ART. 7.

(Modalità di iscrizione agli albi).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la loro normativa in materia alla presente legge, adottando norme volte a disciplinare il funzionamento degli albi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un organo di auto-disciplina e di autogoverno della professione;

b) partecipazione democratica di tutti gli iscritti all'albo;

c) previsioni di tabelle minime e massime delle tariffe professionali, degli onorari e delle indennità;

d) attribuzioni di funzioni di alta vigilanza al presidente della giunta regionale o della provincia autonoma.

ART. 8.

(Prima formazione degli albi).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, ed entro un mese dalla data della sua entrata in vigore, ciascun presidente di giunta regionale nomina un commissario straordinario che provvede alla prima formazione degli albi.

2. Il commissario straordinario di cui al comma 1, entro sei mesi dalla nomina, indice le elezioni cui partecipano tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, per la nomina dei componenti di un organismo chiamato ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), che rimangono in carica fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui al medesimo articolo 7.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0050160